

Ai Ill.mi Presidenti
Regioni Italiane

Assessori alla Sanità Regioni Italiane

Responsabili Risorse Umane S. S. R.
Regioni Italiane

Direttori Generali
Az. Sanitarie Locali, Az. Ospedaliere
e I.R.C.C.S. del S. S. N.

Direttori Generali
ARPA

E p. c. ai Ill.mi

Ministro della Salute
On. Roberto Speranza

Presidente ARAN
Cons. Antonio Naddeo

Dirett. U. O. C.
Contrattazione 2 ARAN
Dott. Gianfranco Rucco

Componenti Esecutivo Nazionale
ANAAO ASSOMED

Segretari Nazionali
OO. SS. Area della Dirigenza del Ruolo Sa-
nitario

Segretari Regionali
ANAAO ASSOMED

Segretari Aziendali
ANAAO ASSOMED

Loro email

Prot. n. 68/2022/SnRm

Roma 3 marzo 2022

Oggetto: **corretta attuazione dell'art. 1, co. 435 bis, Legge 205 / 2017, “Comma Speranza”. DIF-FIDA.**

Ill.mi,

l'ANAAO ASSOMED è venuta a conoscenza dell'esistenza al livello nazionale in alcune Aziende Sanitarie, e soprattutto nella Regione Veneto, di diffusi comportamenti attuativi illegittimi, in seguito a interpretazioni regionali errate in merito alla attuazione corretta dell'art. 1, co. 435-bis, Legge 205/ 2017, “**Comma Speranza**” per quanto riguarda la costruzione dei Fondi Contrattuali dell'Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario per gli anni che vanno dal 2020 al 2026.

Tali comportamenti attuativi, in totale difformità con la volontà espressa del Legislatore, determinano ripercussioni economiche fortemente penalizzanti sulla contrattazione integrativa aziendale della Dirigenza del Ruolo Sanitario, prevista dal CCNL 19.12.2019 e sulle risorse economiche a disposizione per la stessa.

Come è noto le disposizioni legislative del suddetto “comma Speranza” (vedere allegato 1) **sono mirate al recupero integrale della RIA dei pensionati della Dirigenza del Ruolo Sanitario, libera da impegni di spesa, nella retribuzione accessoria a partire dal 2020.**

Tale volontà del Legislatore è **resa esplicita nella Relazione Tecnica** di accompagnamento della disposizione legislativa in Parlamento (Camera dei Deputati), prima del voto di approvazione (vedere allegato 2).

Dalla relazione tecnica si evince anche che il recupero integrale della RIA, determinato dal suddetto comma 435-bis, è integralmente finanziato dalla RIA liberata nei suddetti anni dai Dirigenti del Ruolo Sanitario che andranno in pensione.

Dal momento che a tutti è noto che la RIA per sua natura determina un **incremento MONTANTE** della retribuzione accessoria, da ciò ne deriva che, se il comma 435-bis ha come finalità il recupero integrale nella retribuzione accessoria della RIA dei pensionati e se tale spesa è a sua volta integralmente finanziata da quella resa disponibile da questi, si evince per logica consequenziale che le somme previste dal suddetto comma sono montanti anno su anno.

Cosa ben diversa è invece prevista dal dettato del comma 435 della suddetta Legge. In tal caso le cifre previste in modo analitico per ciascun anno dal 2019 al 2026 non son montanti.

La tabella presente nella suddetta relazione tecnica (allegato 2) rende ancor più evidente quanto precedentemente scritto.

Nella parte della tabella riferita alla azione cumulativa per ciascun anno dei commi 435 e 435-bis sulla retribuzione accessoria appare chiaro che:

- nella colonna, denominata “incrementi aggiuntivi” sono esplicitati per ciascun anno gli incrementi determinati dalla azione dei due commi;
- nella colonna denominata “totali incrementi” è esplicitata per ciascun anno la somma di incremento determinata dall'azione di ambedue i commi;
- nella colonna denominata “montante” è esplicitata la cifra complessiva di aumento della retribuzione accessoria rispetto al valore del 2018 per ciascun anno conseguente al valore del comma 435 e del valore montante del 435-bis;
- la cifra di 188 milioni di Euro, esplicitata nella colonna denominata “montante” per l'anno 2026 è il risultato della somma di 86 milioni di incremento del fondo di retribuzione accessoria conseguente al comma

435, da contabilizzare nel suddetto anno, e di incremento di 102 milioni di Euro dello stesso fondo conseguente al comma 435-bis, da contabilizzare nello stesso anno in seguito dell'andamento montante delle somme di tale comma;

- nella colonna denominata "incrementi al netto delle somme già stanziati" viene esplicitato il valore di incremento di ciascun anno determinato dal comma 435-bis al netto delle somme dello stesso comma già consolidate negli anni precedenti.

L'eventuale interpretazione non corretta del dettato dell'art. 1, comma 435-bis della Legge 205/2017 determinerebbe un danno complessivo per la retribuzione accessoria della Dirigenza del Ruolo Sanitario dal 2020 al 2026 di **212 milioni di Euro** e dal 2027 in poi un ulteriore danno annuale di **84 milioni**.

Tale danno per la motivazione illogica che la sostiene e per le sue elevate dimensioni risulta inaccettabile e offensivo perché dal sapore "punitivo" nei riguardi di una categoria, pubblicamente ringraziata dalle stesse Istituzioni per il suo "eroismo" e "dedizione" durante la pandemia da Covid 19 e nei fatti invece fortemente penalizzata economicamente con il ricorso a interpretazioni delle norme legislative palesemente non corrette.

L'ANAAO ASSOMED non può più permettere che tali interpretazioni non corrette determinino un agiuntivo forte danno economico alla Dirigenza del Ruolo Sanitario e un ulteriore ostacolo all'attuazione di un CCNL.

In considerazione di quanto sopra

SI INVITANO

Le Regioni, le Aziende e Enti Sanitari ad applicare le disposizioni normative previste nell'art. 1, co. 435-bis della Legge 205/2017 nel rispetto del dettato legislativo e della relativa tecnica di accompagnamento del suddetto comma, predisposta dagli Uffici competenti.

SI DIFFIDANO

I soggetti destinatari della presente dall'attuazione delle norme legislative ricordate in modo difforme da quanto esplicitato dalla scheda tecnica di accompagnamento.

La suddetta Associazione si riserva di attuare tutte le azioni sindacali e legali possibili a tutela dei propri iscritti.

La presente ha valore di atto interruttivo di eventuali termini di prescrizione.

Distinti saluti.

Segretario Nazionale
AnaaO Assomed
Dott. Carlo Palermo

Responsabile Centro Studi e
Formazione Nazionale AnaaO Assomed
Dott. Giuseppe Montante

ALLEGATI

1. Testo art. 1, comma 435 bis, Legge 205/2017
2. Relazione tecnica di accompagnamento al comma 435-bis.

L. 27-12-2017 n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 435-bis

435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'[articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 2019, n. 60](#). ⁽¹⁷⁶⁾

(176) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#).

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non-
ché di innovazione tecnologica

Presentato il 31 dicembre 2019

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

Articolo 25 (Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Comma 1. La disposizione prevede a decorrere dall'anno 2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito delle risorse già destinate al trattamento accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, l'utilizzo integrale della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti della categoria citata, cessati dal servizio. A tale fine, nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, si introduce dopo il comma 435, un comma aggiuntivo finalizzato a rendere disponibili ulteriori risorse da destinare all'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie.

Negli anni tra il 2020 e il 2026, ultimo anno in cui si stima il pensionamento dei dirigenti interessati che fruiscono della RIA, si prevede che si renderanno disponibili complessivi 188 milioni di euro, calcolati sulla base dei dati del Conto annuale del 2018.

Le risorse - unitamente a quelle di cui al citato comma 435 - sono state calcolate consentendo, come detto, l'integrale recupero della RIA.

Sulla base dei dati del Conto Annuale del 2018, la RIA rilevata in termini di competenza economica, riferita ad una platea di circa 125.000 dirigenti a tempo indeterminato, è pari a decorrere dall'anno 2026 a 188 milioni di euro.

Pertanto, tenuto conto che il meccanismo di calcolo della RIA disponibile dall'anno 2020 all'anno 2026 è in crescita progressiva e cumulativa, si libereranno le risorse così distinte per singola annualità nella tabella seguente in cui si dà evidenza delle risorse già stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quelle occorrenti, con la disposizione in esame, al fine di consentire l'integrale recupero della RIA.

RIA dirigenza medica legge n.205/2017, articolo 1, comma 435			NUOVA PREVISIONE introduttiva di un comma aggiuntivo all'articolo 1, comma 435, legge n. 205/2017			
annualità	incrementi art. 1, comma 435 legge n. 205/2017	totale incremento comma 435	incrementi aggiuntivi	totale incrementi	montante	incrementi al netto delle risorse già stanziati
2019	30					
2020	5	35	5+14	19	49	14
2021	5	40	5+14	19	68	14
2022	3	43	3+14	17	85	14
2023	12	55	12+14	26	111	14
2024	13	68	13+14	27	138	14
2025	12	80	12+14	26	164	14
2026	6	86	6+18	24	188	18
						102
differenziale in incremento						102

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede a valere sulle risorse del Finanziamento sanitario nazionale disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del limite percentuale relativo all'incremento della spesa di personale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (cd. Decreto Calabria). Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.